

Articolo 1  
Norme vincolistiche  
.....

1. Nell'ambito e a completamento dei principi generali indicati all'articolo 1 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, le finalità dell'istituzione del Parco naturale dell'Alta Valsesia sono le seguenti:
  - 1) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali, culturali, architettoniche e paesaggistiche del territorio del Parco, in funzione dell'uso sociale di tali valori;
  - 2) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e lavoro delle popolazioni residenti, puntando al mantenimento di un corretto rapporto popolazione- ambiente;
  - 3) promuovere ed organizzare il territorio ai fini didattici, scientifici e culturali;
  - 4) tutelare e valorizzare le specie faunistiche e floristiche presenti nel territorio;
  - 5) promuovere e valorizzare le attività agro-silvo-pastorali, qualificando le dotazioni agricole e garantendo la continuità del pascolo montano, indispensabile per il mantenimento dei valori ambientali e paesaggistici della zona;
  - 6) costituire sede di sperimentazione scientifica ed economica per attività nei settori agricolo-forestale-faunistico ed idrogeologico compatibili con la tutela ambientale di cui al punto 1.
2. Su tutto il territorio del Parco naturale dell'Alta Valsesia, così come definito dalle leggi regionali 12 aprile 1979, n. 18, e 18 aprile 1985, n. 42, non possono essere svolte attività ed effettuati interventi incompatibili con le finalità e gli obiettivi della legge istitutiva del Parco naturale e della sua successiva modificazione.
3. In particolare sui territori del Parco e, oltre a quanto disposto dalle leggi nazionali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e

della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia, e sulla pesca, è fatto divieto di:

- a) aprire e coltivare cave e torbiere.
- b) esercitare attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36.
- c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
- d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo;
- e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;
- f) asportare rocce e minerali;
- g) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività previste dall'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1985, n.42;
- h) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;
- i) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuove strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.

Piano d'Area                      P.N. Alta Valsesia                      Normativa  
.....

Articolo 2  
Aree boscate  
.....

1. In assenza di Piano di assestamento forestale, per la gestione delle aree boscate (protettive, produttive e arbusteti), individuate sulla tavola 2, si attuano le seguenti normative di settore:
  - L.R. 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni;
  - Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale;
  - Norme del Piano naturalistico.
2. Nelle aree boscate del Parco si attuano gli interventi previsti dai Piani di assestamento forestale vigenti, ove esistenti.
3. I boschi misti di abete bianco e faggio della Val Sermenza e Mastallone sono considerati di particolare valore paesaggistico e protettivo. Essi sono individuati dagli studi per il Piano naturalistico che indica gli interventi di miglioramento da effettuarsi.
4. L'Ente Parco individua con propria deliberazione le singole piante di particolare pregio naturalistico-ambientale di cui vietare l'abbattimento anche qualora le piante stesse abbiano raggiunto la maturità commerciale, ai sensi dell'articolo 15, ultimo comma, della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.
5. Nelle aree boscate sono vietate nuove costruzioni ed opere infrastrutturali, fatti salvi i seguenti interventi:
  - quelli espressamente previsti dal presente Piano;
  - interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, attuati secondo le tipologie di cui all'articolo 6, anche con cambio di destinazione d'uso;
  - ripristino e manutenzione della viabilità esistente, compresi limitati adeguamenti funzionali;

- opere di urbanizzazione primaria al servizio esclusivo degli insediamenti esistenti ad uso agro-silvo-pastorale, di soccorso, sorveglianza e di fruizione pubblica;
- teleferiche per il trasporto di materiali al servizio di attività agro-silvo-pastorali, di soccorso, sorveglianza e di fruizione pubblica;
- opere relative alla protezione dagli incendi ed alla sicurezza idrogeologica quali viali tagliafuoco e paravalanghe purchè autorizzate dall'Ente Parco.

Attività agro-silvo-pastorali

1. Sulle superfici a pascolo, individuate nella tavola n. 2, l'utilizzo a scopo zootecnico è prioritario rispetto ad altri possibili usi. In caso di incompatibilità tra l'uso zootecnico ed altre utilizzazioni dovrà essere favorito il primo, fatti salvi gli interventi espressamente previsti dal presente Piano.
2. L'esercizio del pascolo, sulle aree di cui al comma 1, si attua secondo le modalità ammesse dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per i terreni sottoposti a vincolo della Provincia di Vercelli, rese esecutive con D.M. del Ministero Agricoltura e Foreste in data 29 dicembre 1965.
3. Il pascolo nei boschi è ammesso con le limitazioni previste dalle prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale. E' ammesso l'uso di cani da parte delle maestranze all'alpeggio per il controllo del bestiame, purchè vaccinati a norma di legge.
4. E' facoltà dell'Ente Parco imporre le seguenti limitazioni:
  - limitare il carico massimo di bestiame monticato;
  - prescrivere il pascolo a rotazione o altre modalità di utilizzo;
  - precludere il pascolamento in zone di prateria, pascolo arborato e pascolo cespugliato, ove si individuino la presenza di habitat faunistici meritevoli di tutela o qualora venga compromessa la funzione protettiva della vegetazione.
5. Il personale di vigilanza dell'Ente Parco, unitamente alle guardie del Corpo Forestale dello Stato, è tenuto al controllo del numero dei capi di bestiame alpeggiante, in base ai verbali di assegnazione, dello stato sanitario degli stessi risultante dai certificati sanitari prescritti e del rispetto delle condizioni di cui ai contratti di affitto riguardanti l'uso degli edifici d'alpe a carattere residenziale rurale. Non possono in ogni caso essere introdotti animali non vaccinati

a norma di legge.

6. Sono ammessi gli interventi finalizzati al miglioramento fondiario, al riordino irriguo, alla fornitura di energia secondo le modalità previste in normativa, al decespugliamento attuato senza l'uso di prodotti chimici.

Articolo 4

Edifici ad uso agro-silvo-pastorale  
.....

1. La maggior parte dei fabbricati ricompresi nel Parco sono stati edificati ad uso agro-silvo-pastorale e si compongono di uno o più edifici a un solo piano fuori terra, con muratura in pietra a secco a corsi regolari, copertura in lose, aperture piccole e poco numerose. I locali sono destinati a stalla e cucina-dormitorio, a volte in edifici separati, a volte nello stesso edificio: per tali fabbricati è ammesso il mantenimento della funzione originaria agro-pastorale e il cambio di destinazione d'uso con funzioni agrituristiche e di limitata ricettività (posto-tappa) e di sorveglianza al servizio del Parco.
2. Le opere edilizie ammesse sono quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione tali da permettere le riorganizzazioni funzionali e gli adeguamenti tecnici e igienico-sanitari necessari allo svolgimento delle funzioni originarie e di quelle ammesse. Gli interventi debbono essere eseguiti nel rispetto delle tipologie e dei materiali di cui al successivo articolo 6.
3. Lo scarico dei liquami delle stalle deve essere raccolto in vasche di decantazione e disperso mediante il sistema della fertirrigazione; le vasche debbono essere interrate e, qualora questo non fosse completamente possibile, le parti esterne debbono essere eseguite in pietra, in seconda scelta rivestite in pietra disposta a regola d'arte. Gli scarichi liquidi delle attività residenziali e ricettive, debbono essere depurati con opportuni sistemi di filtraggio, prima di essere dispersi nel terreno o nei corsi d'acqua (circolare n. 2/ECO in applicazione della L.R. 26 marzo 1990, n. 13)
4. E' favorito, attraverso l'accesso ai finanziamenti di cui alle leggi di settore, l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, quali quella idroelettrica, tramite l'installazione di piccole turbine che sfruttino i salti d'acqua e quella solare. Le opere di presa e le condotte debbono essere interrate ed eventuali manufatti sporgenti eseguiti in pietra e raccordati al profilo del terreno. Il trasporto dei rifiuti solidi a valle deve essere opportunamente coordinato a cura

dell'Ente Parco.

5. E' ammesso il recupero dei ruderi, purchè documentati catastalmente e di cui siano ancora visibili i muri perimetrali almeno da tre lati per gli usi di cui al comma 1: l'altezza al colmo e alla gronda e l'inclinazione della falda del tetto dovranno essere quelle dei fabbricati più vicini; deve essere garantito il rispetto delle tipologie e dei materiali di cui al successivo articolo 6.
6. L'Ente Parco favorisce la stipulazione di convenzioni tra gli Enti comunali, proprietari e gestori di fabbricati d'alpe al fine di favorire forme di agriturismo e di ricettività nel Parco.
7. Nel caso i volumi esistenti non siano adatti e sufficienti agli usi agro-silvo-pastorali, può essere consentita l'esecuzione di nuove strutture d'alpe, previa presentazione di un piano aziendale che ne dimostri la necessità, da sottoporre a parere di incompatibilità ambientale da parte dell'Ente di gestione e della Commissione regionale per tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, di cui all'articolo 91 bis della l.r.5 dicembre 1977, n.56.
8. Non è ammessa l'apertura di nuove strade o piste forestali d'accesso.



Articolo 5  
Nuclei e borgate

1. I nuclei edilizi compresi nel Parco si trovano nelle Valli del Mastallone (Fobello) e del Landwasser (Rimella) e sono perimetrati sulla Tav. 3: si tratta di Torno, Roy, Roncaccio superiore ed inferiore, Riva, Ebe, S. Antonio e S. Anna; essi presentano edifici a carattere residenziale, con annessi usi rurali ed edifici ed attrezzature a carattere comunitario come chiese, oratori, scuole, fontane, forni, mulattiere, selciati, terrazzamenti con muri a secco. Essi rivestono valore ambientale e documentario ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 56/77 e s.m.i. e di conseguenza gli eventuali Piani di Recupero ad essi afferenti dovranno essere sottoposti al parere della Commissione per la Tutela dei Beni culturali e ambientali ai sensi dell'articolo 41 bis della L.R. 56/77 e s.m. i. Al presente piano sono allegati i fogli di mappa catastale relativi ai suddetti nuclei.
2. Sono ammesse e sono eseguibili in regime di autorizzazione o di concessione singola le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione senza modifica dei rapporti volumetrici di altezza e di prospetti tra gli edifici, nel rispetto del tessuto urbanistico delle borgate e delle tipologie e dei materiali di cui al successivo articolo 6; le destinazioni d'uso consentite sono quelle agro-pastorali, agrituristiche, di civile abitazione, di artigianato di servizio, di pubblico esercizio e di servizio.
3. Qualora gli interventi riguardino interventi su più edifici contemporaneamente e/o gli edifici siano destinati ad usi ricettivi a carattere non familiare, deve essere redatto un Piano di Recupero esteso a tutta la borgata, ai sensi della Legge 457/78 e dell'articolo 41 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, che tenga conto delle opere edilizie relative ai fabbricati, di eventuali ricostruzioni di ruderi, da eseguirsi con i dovuti riscontri catastali, nel rispetto delle altezze medie degli edifici circostanti, degli orientamenti originari, dei prospetti degli edifici adiacenti, delle attrezzature comuni presenti, per le quali vanno previsti interventi

94

di restauro. Gli interventi in concessione potranno essere autorizzati solo previa redazione di un Piano Particolareggiato o di un Piano di Recupero, di iniziativa pubblica o privata. In particolare le chiese e gli edifici pubblici aventi più di 50 anni sono soggetti alle tutele di cui all'articolo 4 della Legge 1089/39.

4. Le infrastrutture di servizio (energia elettrica, gas, telefono etc.) di cui si vogliano dotare le borgate, devono essere realizzate privilegiando forme di utilizzo di tecnologie leggere a basso impatto ambientale secondo le indicazioni del successivo articolo 7. Particolare riguardo deve essere rivolto allo smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi: mano a mano che vengono realizzati gli interventi, gli edifici debbono essere dotati di opportuni sistemi di filtraggio prima che le acque di scolo siano immesse nel terreno o nei corsi d'acqua. Nel caso vengano realizzati più interventi può essere valutata la necessità di provvedere alla realizzazione di una rete fognaria con depurazione delle acque. (circolare n. 2/ECO in applicazione della L.R. n. 13/90). La raccolta dei rifiuti solidi è coordinata dall'Ente Parco anche tramite la sistemazione di appositi contenitori in legno.

Articolo 6  
Tipologie edilizie  
.....

1. Il patrimonio edilizio del Parco naturale dell'Alta Valsesia presenta differenti tipologie: tipologia walser con prevalenza di struttura in legno e fabbricati d'alpe in pietra. Si presenta di seguito una loro analisi per elementi costruttivi, indicando, per ognuno di essi, materiali e tecniche d'intervento:

a) tetto:

la copertura deve essere eseguita in pietra locale (scisti) a spacco (lose o piode), posata a regola d'arte, secondo gli usi del luogo: a tal fine potrà essere autorizzata, previo parere dell'Ente di gestione, l'asportazione di materiale lapideo per consentire il rifacimento delle coperture e purchè ne sia vietata la commercializzazione; l'orditura sarà preferibilmente in larice, di dimensioni atte a sopportare il peso della copertura, squadrato ad ascia, trattato con impregnante; l'inclinazione della falda dovrà essere conforme a quelle esistenti; i tetti a padiglione debbono essere conservati. In alcuni casi, laddove si trovano fermategole in pietra, gli stessi debbono essere conservati; nel caso vengano utilizzati fermategole in metallo, deve essere utilizzato il tipo a scomparsa, che evita il gocciolamento, con relativo rischio di spacco della pietra per il fenomeno di gelo e rigelo;

b) gronde:

si trovano alcuni esempi di gronde con cicogne in larice: esse possono essere conservate o sostituite con gronde in rame;

c) camini:

i tetti in lose in genere non presentano camini, dato che il fumo filtrava attraverso la copertura; per ragioni sanitarie ne sono stati aggiunti in pietra o in muratura: ove esistono essi debbono essere ripristinati conservandone le caratteristiche; nel caso se ne costruiscano di nuovi, debbono essere realizzati preferibilmente in pietra con

copertura in lose;

d) muratura:

in generale i fabbricati d'alpe e gli edifici compresi nel Parco presentano una muratura a corsi regolari, in pietra scagliata a secco, che deve essere conservata e ripristinata, con l'integrazione di malte consolidanti non a vista.

Nelle borgate dei Comuni di Fobello e di Rimella si trovano edifici intonacati, con muratura di pezzatura più piccola e legata con malta. In questo caso debbono essere ripresi gli intonaci rustici a calce con impasto a grana grossa, a filo cazzuola; la coloritura sarà ottenuta con pigmenti (terre, ossidi, silicati) mescolati direttamente nell'impasto: la scelta del colore e la relativa percentuale di pigmento sarà fatta in cantiere tramite campionatura dalla Direzione dei Lavori, alla presenza di tecnici designati dal Parco. La malta utilizzata per la muratura dovrà essere di tipo non cementizio e a grana grossa (composizione tipo: calce spenta in pasta - mc. 0,350; sabbia - mc. 1,00; potrà altresì essere utilizzata la malta bastarda: calce idraulica - q.li 1,30; cemento tipo 325 - mc. 1,00; sabbia - mc. 1,00).

I riquadri delle finestre ed eventuali altri decori dell'intonaco debbono essere ripresi.

Nella borgata S. Anna si trova l'unico esempio di edificio in legno di cultura walser: esso presenta le logge in muratura chiuse da tavole di larice. Gli interventi su questo edificio devono garantirne il restauro e il risanamento conservativo, rispettando le caratteristiche originali dei prospetti;

e) aperture:

deve essere mantenuto il loro numero, la dimensione e la scansione, in particolare per gli edifici delle borgate di Fobello e Rimella. Qualora, per i volumi di minori dimensioni dei fabbricati d'alpe, comprovate necessità di luce ed aereazione ne rendano necessaria l'apertura di nuove, esse dovranno essere ricavate sui prospetti non principali, non discostandosi troppo dalle dimensioni di quelle esistenti. Dovranno essere mantenuti d'avanzali, architravi e conci in pietra o in legno, grate e strombature;

97

f) serramenti:

essi si compongono di telai generalmente in larice, rovere o castagno, arretrati rispetto al filo della muratura, in genere privi di scuri; essi debbono essere mantenuti in tinta naturale, trattando il legname con vernice impregnante antimuffa, antitarlo. Eventuali scuri saranno posti preferibilmente all'interno, per non alterare facciate e prospetti o con la chiusura all'interno dello spessore della muratura se posti all'esterno;

g) recinzioni:

in generale, visti gli statuti comunitari per la gestione del pascolo in uso nella valle, non sono presenti forme di recinzione dei fondi, se si fa eccezione per alcuni muretti in pietra lungo le mulattiere: per questo motivo è opportuno non recintare nè i fondi nè i lotti di pertinenza dei fabbricati. Qualora ciò si renda necessario, per ragioni di difesa dei coltivi o di custodia degli animali, dovranno essere individuate sulle mappe catastali storiche le antiche recinzioni, che dovranno essere ricostruite con materiali tradizionali, nel rispetto delle preesistenze (pietra a secco, legno, siepe di essenze locali);

h) elementi caratteristici degli edifici:

si tratta di loggiati, balconate in legno, scale esterne in pietra o legno, date, iniziali, meridiane, affreschi, segnavento, che debbono essere restaurati nel rigoroso rispetto dei loro caratteri;

i) elementi caratteristici delle borgate:

si tratta di forni, fontane, lavatoi, oratori, edifici pubblici e di culto, selciati, muretti a secco che caratterizzano l'impianto dei nuclei: essi debbono essere mantenuti e restaurati, avvalendosi delle opportune ricerche storiche, catastali e archivistiche. In particolare nel caso delle chiese e cappelle di S. Antonio, Pianello e Roncaccio, Torno e Roy debbono essere condotti lavori di restauro (articolo 4, Legge 1089/39);

l) fabbricati accessori:

i piccoli volumi in pietra con tetto in lose, o in terra destinati a locali per la conservazione dei formaggi o a ricovero di animali o di attrezzi possono essere recuperati per usi accessori alla residenza sia agricola che civile senza alterarne i volumi, le altezze e i materiali. Qualora si determini la necessità di usufruire di volumi più ampi di quelli esistenti, potranno essere recuperati i ruderi, purchè documentati a catasto e i cui muri perimetrali siano visibili da tre lati almeno, secondo modalità d'intervento, tipi e materiali sopra indicati.

Articolo 7  
Infrastrutture  
.....

1. Nel territorio del Parco naturale, per i delicati equilibri ambientali connessi alla conservazione e alla tutela della flora e della fauna, oltre che in ragione degli equilibri idrogeologici e forestali, non sono ammesse:

- linee elettriche ad alta tensione e relative cabine di trasformazione e tralicci;
- impianti ed antenne per radiotelecomunicazioni, fatti salvi quelli funzionali alla vigilanza e al soccorso;
- grandi opere di regimazione delle acque;
- eventuale creazione di invasi e sbarramenti;
- impianti di risalita a fune e relative attrezzature.

E' ammessa l'installazione di vasche per antincendio, purchè eseguite e ubicate nel rispetto delle caratteristiche ambientali.

2. Tutti gli impianti a rete (illuminazione-energia, idrico-sanitario, gas-riscaldamento, telefono) devono essere interrati e si deve avere cura di ripristinare la cotica erbosa e di inerbire il terreno dove è stato effettuato lo scasso; le attrezzature visibili (cabine elettriche e telefoniche, chiusini di acquedotti e vasche di fertirrigazione) devono essere costruite o rivestite in muri di pietra disposta a regola d'arte; i collettori di fognatura devono confluire in opportune fosse di depurazione delle acque, interrate; per la raccolta selezionata dei rifiuti saranno utilizzate cassette in legno, trattate con impregnante, raggruppate in zone decentrate ed eventualmente mascherate da siepe a verde, alberi o muretti in pietra; i serbatoi del gas liquido per riscaldamento (GPL) devono essere localizzati a distanza regolamentare dagli edifici secondo la normativa di prevenzione dagli incendi e, di norma, interrati e mascherati con essenze locali; eventuali pannelli solari e fotovoltaici debbono essere disposti secondo il profilo del terreno, in quanto la tipologia degli edifici ed il materiale componente i tetti non risulta compatibile con gli

100

stessi; per quanto riguarda la tipologia dei corpi illuminanti posti sugli edifici esterni l'Ente Parco e i Comuni interessati definiscono modelli omogenei di riferimento. L'Ente Parco coordina un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, che indirizzi negli opportuni punti di smaltimento i rifiuti organici, quelli speciali e le macerie. Occorre favorire, secondo le normative statali e regionali di settore, la raccolta selezionata del vetro, della carta, delle pile e dell'alluminio.

3. Tutte le opere che comportano movimenti terra o scavi debbono essere eseguite con mezzi adatti ai lavori su aree sensibili (tipo ragni, escavatori e mezzi di trasporto di piccole dimensioni) e il terreno da movimentare deve essere picchettato alla presenza di personale indicato dall'Ente Parco. Il terreno, al termine dei lavori, deve essere ripristinato e inerbito.
4. Tutte le linee di bassa e media tensione devono essere interrate in presenza di strade. Al fine di consentire l'elettrificazione delle borgate in Comune di Rimella è consentita la realizzazione di un tratto di linea di media tensione eseguita con cavo precordato; il tracciato dovrà essere individuato in modo da costituire il minimo impatto ambientale, su pali metallici di colore scuro, di altezza contenuta, con campate di lunghezza ridotta e dovrà essere sottoposto al parere dell'Ente di gestione e della Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, di cui all'articolo 91 bis della l.r. 5 dicembre 1977, n.56.  
Le derivazioni dalla linea principale per servire i singoli nuclei frazionali, a bassa tensione, saranno interrate.



Articolo 8

Edifici al servizio del Parco

.....

1. I fabbricati d'alpe, presenti all'interno dell'area tutelata possono, ove venga dismesso anche parzialmente l'uso agricolo, essere utilizzati come casotti di sorveglianza; a tale scopo sono consentite le opere di ristrutturazione e adeguamenti igienico-sanitari necessarie alla nuova destinazione d'uso, purchè realizzate nel rispetto di tipologie e materiali, come indicato all'articolo 6 della presente normativa e nelle normative in materia di sicurezza e di prevenzione dagli incendi. Tali strutture dovranno essere collocate sul terreno, nelle immediate vicinanze degli edifici, curandone l'inserimento ambientale, in modo da non interferire con le strutture edilizie.
2. I fabbricati d'alpe, ove le dimensioni lo consentano possono essere utilizzati come foresterie e posti tappa, nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza e di prevenzione dagli incendi, oltre che di tipologie e materiali, come previsto all'articolo 6 della presente normativa.  
Per i rifugi e i bivacchi esistenti sono ammesse opere di riorganizzazione funzionale, adeguamenti tecnici ed igienico-sanitari con i relativi limitati ampliamenti, di ristrutturazione senza aumento dei posti letto.  
Particolare attenzione dovrà essere rivolta allo smaltimento dei rifiuti, che dovranno essere portati a valle, evitando di interrarli nei pressi dei rifugi o di incenerirli; dovranno essere via via smaltiti gli accumuli di rifiuti presenti presso alcuni rifugi. Dovranno essere agevolate le forme di utilizzo di energia leggera (piccole turbine idroelettriche, gas, energia solare o fotovoltaica) facendo ricorso al finanziamento delle leggi di settore.  
Tali strutture dovranno essere collocate sul terreno, nelle immediate vicinanze degli edifici curandone l'inserimento ambientale, in modo da non interferire con le strutture edilizie.  
Alcuni posti tappa, sul percorso equestre, dovranno essere attrezzati per il ricovero dei cavalli.
3. La localizzazione del giardino botanico è individuata presso l'Alpe Bitz (Alagna); eventuali

piccoli volumi di servizio debbono essere recuperati o realizzati in pietra secondo i tipi di cui all'articolo 6 della presente normativa. E' comunque consentito individuare, in accordo con l'Ente Parco, aree da destinare ad attività e percorsi di studio naturalistico.

In Comune di Carcoforo, in sponda destra idrografica, in località Boda, deve essere costituito uno stabulario consistente in un edificio ad uso stalla con locali per la cura e l'osservazione della fauna selvatica (ungulati in particolare): l'edificio, la recinzione ed eventuali attrezzature necessarie devono essere eseguite secondo le tipologie e i materiali di cui all'articolo 6 della presente normativa.

Piano d'Area ..... P.N. Alta Valsesia ..... Normativa  
.....

Articolo 9

Aree attrezzate

.....

1. All'interno dell'area tutelata non sono previste aree attrezzate; è comunque consentito, ove lo si ritenga necessario, presso nuclei o strutture esistenti, quali rifugi, posti-tappa, casotti di sorveglianza o locali ad uso agriturismo, sistemare tavoli e panche in legno o in pietra.
2. Data la forte affluenza, l'area di pertinenza del Rifugio Pastore dovrà essere risistemata, prevedendo la raccolta e il trasporto a valle dei rifiuti ed un numero sufficiente di attrezzature per il pranzo al sacco.

Articolo 10

Campeggi

- .....
1. All'interno del territorio del Parco si trova l'area a campeggio situata in Comune di Alagna, presso l'Alpe Pile e il Rifugio Pastore (tav. 3).
  2. I campeggi devono corrispondere, nella tipologia e nelle caratteristiche, a quelli previsti all'articolo 2, comma 5, sub 1) della legge regionale 31 agosto 1979, n. 54, e successive modificazioni ed integrazioni con leggi regionali 27 maggio 1980, n. 63, e 30 agosto 1984, n. 46.
  3. Il campeggio presso l'Alpe Pile è dotato di piazzole in legno, costituite da tavolati su palafitte, accorgimento reso opportuno dalla quota e dall'umidità del terreno: esse debbono essere conservate e mantenute.

Articolo 11

Segnaletica  
.....

1. Presso i principali accessi veicolari al Parco (Comune di Alagna in località Merletti; Rima S. Giuseppe, Carcoforo, Fobello in località Boco, Cervatto, Rimella in frazione Chiesa, Gondo e Pianello) debbono essere sistemate bacheche informative riportanti i principali servizi offerti dal Parco, notizie informative, di carattere naturalistico e storico-documentario, i principali percorsi segnalati su apposita cartina orientativa, i divieti regolamentari e di legge.
2. Le bacheche e tutti i tipi di segnaletica orientativa e riportanti finalità e divieti relativi all'area tutelata debbono essere uniformati ai modelli regionali di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.20-5900 del 17 giugno 1986.
3. L'Ente Parco promuova iniziative volte ad uniformare materiali e tipi di insegne pubblicitarie delle attività di fruizione o ricettive presenti nel Parco.

Articolo 12

Parcheggi

- .....
1. All'interno dell'area a Parco naturale non sono previsti parcheggi. Sono previste piazzole di sosta all'attestamento delle strade per Roy e S. Antonio.
  2. Sono favorite iniziative, d'intesa con i Comuni, volte a migliorare e ampliare, se necessario, le aree destinate dai P.R.G. a parcheggio, che si trovano presso gli accessi al Parco e individuati sulla tavola n. 3. Per la loro pavimentazione devono essere utilizzati materiali non impermeabilizzanti.

Articolo 13  
Accessi al Parco  
.....

1. All'interno del Parco naturale la viabilità  
veicolare non è ammessa, in quanto sono presenti  
solamente sentieri, mulattiere e piste forestali.
2. L'accesso a queste ultime da parte di mezzi  
agricoli è regolamentato dalle norme della legge  
regionale 9 agosto 1989, n. 45 che prevede che  
siano apposte apposite segnalazioni di divieto  
(articolo 2, comma 6 e 7).
3. L'accesso veicolare alle frazioni Roy di Fobello e  
S. Antonio di Rimella è consentito ai residenti e  
agli aventi titolo.

Articolo 14  
Viabilità e sentieri  
.....

1. La viabilità del Parco è individuata sulla tavola n. 3 del presente Piano e consiste essenzialmente in una rete di sentieri e mulattiere:

- sentieri di carattere principale consistenti in percorsi di collegamento tra vallate diverse sia interne che parzialmente esterne al territorio tutelato (come il percorso internazionale walser, contrassegnato con il simbolo W e la Gran Traversata delle Alpi - GTA, corrispondente in questo caso al percorso equestre) e che sono percorribili a piedi, a cavallo e in bicicletta;
- sentieri di tipo alpinistico;
- piste per lo sci da fondo;
- sentieri di tipo escursionistico, che formano una fitta rete all'interno del Parco e che spesso si sovrappongono ad antichi sentieri di servizio agli alpeggi, che possono essere percorsi soltanto a piedi;
- percorsi didattici opportunamente segnalati con cartelli esplicativi.

2. I sentieri e le mulattiere, spesso di origine storica, rivestono carattere documentario sia dell'uso del territorio, sia per i loro caratteristici manufatti con selciati, gradini e muretti in pietra: su di essi debbono essere eseguiti lavori di sistemazione con ripristino delle opere in pietra ed eventuale ridisegno dei tracciati originari; è fatto divieto di interromperne o alterarne il tracciato o demolirne i manufatti.

3. Le eventuali strade ad uso agro-silvo-pastorale debbono essere mantenute sterrate e possono essere eseguite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo i seguenti criteri:

- il sedime stradale può essere consolidato con materiali non impermeabilizzanti e devono essere realizzate tutte le opere di drenaggio necessarie affinché il tracciato delle strade non interrompa il normale deflusso delle acque e non si formino fenomeni di ruscellamento e di



dilavamento;

- le scarpate, non superiori a 45°, debbono essere consolidate mediante inerbimento o con sistemi bioingegneristici quali viminate o graticciate con essenze adatte all'ambiente;
  - qualora, per le caratteristiche del versante, non sia possibile ottenere una scarpata inferiore a 45°, eventuali muretti di contenimento debbono essere eseguiti in pietra;
  - lungo la carreggiata debbono essere eseguite canalette laterali per il drenaggio e lo scolo delle acque: quelle trasversali devono essere posate a distanza proporzionale alla pendenza del sedime stradale; per quanto riguarda i materiali che le costituiscono, deve essere data preferenza ai materiali naturali.
4. Non è ammessa l'apertura di nuove strade in aree boscate e in tutte le aree soggette a dissesto così come previsto dall'articolo 30 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56. Nel caso debba essere trasportato materiale per opere edilizie o per attività di servizio agro-silvo-pastorale in aree non servite da infrastrutture viarie si farà ricorso all'uso di teleferiche o al trasporto con l'elicottero o animali.
5. Al fine di consentire agli alpigiani e agli escursionisti il passaggio in sicurezza dei rii che costituiscono le sorgenti del Sesia o altri che possano costituire pericolo nelle stagioni di piena, è consentito sistemare passerelle in legno con spallette ancorate alla riva.
6. Le strade di accesso alle frazioni Roy di Fobello e S. Antonio di Rimella sono percorribili con mezzi motorizzati soltanto da parte dei residenti e degli aventi titolo; il tracciato e le sue caratteristiche tecniche devono rispettare al massimo i versanti, considerato anche il fatto che si tratta di aree instabili. Per questi motivi e per la presenza di infiltrazioni d'acqua e di fenomeni di scivolamento profondo deve essere redatto un progetto che preveda le necessarie opere di drenaggio delle acque e consolidamento della scarpata realizzato con tecnologie leggere come previste al comma 3 del presente articolo.

Articolo 15

Vincoli e aree d'interesse documentario,  
artistico e ambientale.  
.....

1. Il territorio del Parco è soggetto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23 e pertanto debbono essere osservate le procedure autorizzative previste dalla legge regionale 9 agosto 1989, n. 45.
2. La cascata dell'Acqua Bianca, in Comune di Alagna, è soggetta a vincolo per la protezione delle bellezze naturali ai sensi della legge n. 778/22, convalidato dalla legge n. 1497/1939 e reso operante con Decreto Ministeriale del 28 maggio 1927.
3. Tutti gli edifici pubblici e di culto, di età superiore agli anni cinquanta, sono tutelati ai sensi dell'articolo 4 della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
4. I reperti paleontologici, archeologici e fossili sono tutelati a norma della legge 1 giugno 1939, n. 1089, come "cose che interessano la paleontologia, la preistoria e la civiltà".
5. La legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, all'articolo 13, comma 7, sub a) dichiara inedificabili le "aree da salvaguardare per il loro interesse storico, ambientale, etnologico e archeologico": è pertanto fatto divieto di eseguire opere e manufatti edilizi, movimenti terra e scavi nelle aree così definite dalla legge.
6. Le quote superiori ai 1600 metri, i circhi glaciali, le zone boscate, gli usi civici e l'intera area a Parco naturale sono inoltre tutelate ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431 e soggette alle norme della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Articolo 16

Aree di salvaguardia idrogeologica

1. A seguito dell'abbandono parziale dell'attività agro-silvo-pastorale in montagna e considerata la ripidità dei versanti e la scarsa consistenza di alcuni terreni si rendono necessari i seguenti interventi aventi funzione di salvaguardia idrogeologica:

- la ripulitura delle basse sponde degli alvei dei torrenti;
- il ripristino della rete irrigua abbandonata;
- lo sfalcio dei prati in quota;
- il drenaggio delle acque e la posa di canalette trasversali e laterali, oltre alla ripulitura di quelle esistenti sui tratti di strada all'interno del Parco;
- la sistemazione di versanti che presentano dinamiche di dissesto idrogeologico, mediante opere di consolidamento eseguite con tecniche di ripristino ambientale quali palificate in legno, graticciate e viminate con l'inserimento di essenze vive locali e rinverdenti.

Sarà compito dell'Ente Parco promuovere intese con la Comunità Montane e i Comuni interessati per l'esecuzione degli interventi indicati.

2. E' vietato ogni intervento che insista sulle aree instabili e le frane individuate nell'allegato cartografico n. 1 del presente Piano: sulle stesse aree vanno individuati interventi di drenaggio delle acque e di contenimento del dissesto quali quelle indicate al precedente articolo 1, ultimo comma, sentito il parere del Settore di prevenzione dal rischio idrogeologico.

3. Sulle aree interessate da valanghe ricorrenti, individuate al capitolo n. 1.2 non è consentito alcun intervento; nel caso già esistano strutture, occorre redigere uno studio dettagliato sul rischio valanghivo e sulle opere di difesa che è opportuno realizzare.

Articolo 17

Aree di ripristino ambientale  
.....

1. Per qualsiasi opera che comporti movimento terra, al termine dei lavori debbono essere eliminate eventuali buche e avvallamenti del terreno e deve essere ripristinata la cotica erbosa e l'eventuale vegetazione preesistente all'intervento.
2. Le discariche e cave abbandonate o aree che presentino fenomeni di dilavamento, di ruscellamento o comunque dinamiche di abbandono e rischio idrogeologico devono essere oggetto di appositi progetti di intervento, approvati dall'Ente Parco, mirati alla bonifica e al ripristino ambientale delle aree stesse.
3. Non sono consentite discariche all'interno del territorio del Parco: tutto il materiale di scarico e i rifiuti debbono essere convogliati, con apposita raccolta selettiva, nelle discariche presenti e autorizzate all'esterno del Parco.

Articolo 18

Rete idrografica e laghi  
.....

1. Lungo le sponde dei corsi d'acqua e dei laghi naturali e artificiali è vietata ogni nuova edificazione, secondo i limiti di distanza previsti dall'articolo 29 della legge regionale 5 dicembre 1975, n. 56. Valgono inoltre le procedure autorizzative sulle fasce previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
2. E' fatto divieto di alterare le condizioni del terreno circostante le sorgenti con movimenti terra e opere al fine di non comprometterne l'esistenza e le condizioni di potabilità delle acque.
3. I manufatti relativi alle prese degli acquedotti e delle piccole turbine per la produzione dell'energia devono essere il più possibile interrati e raccordati al profilo del terreno, debbono essere eseguiti in pietra o, se già esistenti, in cemento, e debbono essere rivestiti in pietra massiccia disposta a regola d'arte. Tali opere devono comunque garantire il deflusso minimo delle acque anche in periodo di siccità e non devono costituire sbarramento dell'alveo che ostacoli il normale scorrimento dei rii. Devono essere osservati i criteri per il rilascio delle concessioni di derivazione dai corsi d'acqua di cui alla D.G.R. n.74-45166 del 26/4/1995.
4. L'Ente Parco dovrà promuovere, d'intesa con gli altri Enti competenti, un censimento delle sorgenti, distinguendo quelle libere da quelle incanalate, in modo da individuarne la portata e la qualità delle acque, da distinguerne le possibilità d'uso come abbeveratoi per animali o per usi civili liberi o controllati e quelle "sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi che non possono essere captate", ai sensi dell'articolo 25 della legge 5 gennaio 1994, n.36.

114

Articolo 19

Effetti del Piano d'Area

.....

1. Il presente Piano, a norma dell'articolo 11 della legge regionale 12 aprile 1979, n. 18, e della legge regionale 18, aprile 1984, n. 42, costituisce a tutti gli effetti stralcio del Piano territoriale. Le norme urbanistiche contenute nella presente normativa sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale che approva il Piano stesso e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti; il Piano è oggetto di periodiche verifiche e aggiornamenti.
2. Il Piano esplica i suoi effetti anche ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431, costiuisce strumento di tutela a norma dell'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, e consente di applicare le procedure autorizzative di cui al punto f) dell'articolo 13 della legge medesima.
3. I Comuni interessati debbono adeguare, mediante apposite variazioni, i propri strumenti urbanistici entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale che approva il presente Piano.
4. Dalla data di adozione del Piano di area si applicano le misure di salvaguardia previste per il piano territoriale dalla normativa urbanistica regionale.
5. Tutte le norme previste dal presente Piano sono immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e sono perciò cogenti e vincolanti rispetto alla normativa del P.R.G. sia per quanto riguarda gli interventi pubblici che privati.

Piano d'Area ..... P.N. Alta Valsesia ..... Normativa.  
 .....  
 ..... Articolo 20 .....  
 ..... Sanzioni .....  
 .....

1. Le violazioni di cui all'articolo 1 della presente normativa comportano le sanzioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 aprile 1979, n. 18.
2. Le violazioni alle norme forestali e agricole contenute nel presente Piano comportano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia di foreste e di attività agro-pastorali.
3. Le violazioni alle norme di tutela ambientale contenute nel presente Piano comportano le sanzioni previste dalle leggi di settore regionali e statali.
4. Le violazioni alle norme di carattere urbanistico-territoriale contenute nel presente Piano comportano le sanzioni di cui al Titolo VII della legge regionale 5 dicembre 1975, n. 56, e della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.